SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(N. 1182)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile
(CARTA)

di concerto col Ministro del Tesoro (GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

col Ministro delle Partecipazioni Statali (DARIDA)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

(V. Stampato Camera n. 2038)

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 febbraio 1985

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.

Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.

Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonchè con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.

Art. 2.

I programmi relativi alle attività della società « Centro per gli studi di tecnica navale » sono presentati al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo di ciascun anno: il programma relativo agli anni 1984-1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone i predetti programmi all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI

In attesa di tale approvazione e previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al cinquanta per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta, sentito il citato comitato tecnico-scientifico, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione dei programmi, desunti in via esclusiva dai bilanci certificati della società di cui al primo comma.

Art. 3.

L'articolo 3 e il terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sono abrogati.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma speciali contributi corrispondenti alle spese previste per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo sulla sperimentazione di modelli, nel settore della architettura navale, per un importo comunque non superiore a mille milioni all'anno.

I programmi sono presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; il programma relativo agli anni 1984 e 1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della marina mercantile, previo parere del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi annuali.

Successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, il Ministro della ma-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONE - DOCUMENTI

rina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al trenta per cento per le spese generali.

Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto può stipulare contratti con università, enti o società ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

Art. 5.

In attuazione delle « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale » approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire cinquemila milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 6.

All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, all'uopo utilizzando la voce: « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.